



Audizione

Camera dei Deputati

8^ Commissione Ambiente Territorio e Lavori Pubblici

**Conversione in legge del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32,
recante *“Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei
contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi
infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a
seguito di eventi sismici”***

AC 1898

Roma, 10 giugno 2019

1. Modifiche alle norme relative ad eventi sismici

Sisma Etna 2018

Per quanto attiene alle norme su Sisma Etna, le proposte emendative formulate dall'ANCI sono finalizzate ad evitare le criticità già verificatesi nella ricostruzione di precedenti eventi sismici e a risolvere problemi quali l'esiguità delle risorse, specie quelle umane, nonché migliorare il coordinamento interistituzionale per l'accelerazione degli interventi in modo da evitare ritardi e dispendio di risorse finanziarie.

Per favorire il rapido rientro della popolazione negli immobili danneggiati per i quali non siano necessari interventi di carattere strutturale, si ritiene necessario creare un doppio binario sul piano tecnico e procedurale rispetto agli immobili che necessitano di interventi strutturali. Si chiede quindi l'inserimento di una norma che, sulla falsa riga di quanto previsto per l'Isola di Ischia, renda più snella la procedura per gli edifici non interessati da danni strutturali.

Occorre poi aumentare la soglia di contributo di cui al decreto 566 del 28/12/2018.

Eventi sismici dell'Abruzzo nell'anno 2009, del Centro Italia negli anni 2016 e 2017, del centro Italia negli anni 2016 e 2017 e nei Comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno dell'Isola di Ischia nel 2017

Le proposte di seguito indicate sono frutto del confronto attivo dei Comuni colpiti dal sisma del 2016 e impegnati nella ricostruzione e del lavoro di coordinamento delle rispettive quattro Anci regionali coinvolte. In tal senso, l'Associazione ritiene imprescindibile che in questo provvedimento siano approvate alcune norme necessarie a fronteggiare le criticità emerse in questi anni di esperienza maturata a seguito degli eventi calamitosi e che facilitino il processo di ricostruzione.

Si apprezza la previsione di trasferire le pratiche relative alla ricostruzione privata ai Comuni su base volontaria, ma non è ancora stato corrispondentemente chiarito il ruolo Comuni ma si sottolinea l'esigenza che tale misura sia accompagnata con la previsione del necessario potenziamento del personale comunale. Si chiede che venga in generale potenziato il personale a supporto delle attività che i Comuni stanno conducendo e che sia ulteriormente potenziato in ragione del trasferimento delle nuove competenze attribuite.

Si evidenzia anche la proposta normativa finalizzata a rafforzare le C.U.C. all'interno degli Uffici Speciali per la Ricostruzione.

INDICE

Norme in materia di edilizia scolastica e antincendio	4
Norme in materia di eventi sismici	6
1) ANTICIPAZIONE DEI CONTRIBUTI	6
2) UNITÀ DI PERSONALE DEI COMUNI E PERMESSI PER AMMINISTRATORI LOCALI	7
3) DOTAZIONE DI PERSONALE PER I COMUNI CHE SVOLGONO ATTIVITÀ PER CONTO USR	9
4) EQUIPARAZIONE DELL'EDILIZIA PRODUTTIVA A QUELLA ABITATIVA AL FINE DEL RICONOSCIMENTO DEI CONTRIBUTI E TRASCRIZIONE DELLA CONCESSIONE CONTRIBUTIVA NEI REGISTRI IMMOBILIARI A CURA DEGLI USR	10
5) <i>ELIMINAZIONE DELLA POSSIBILITÀ DI PRESENTARE IL PROGETTO PER SINGOLE UNITÀ IMMOBILIARI</i>	11
6) <i>ANTICIPAZIONI DI CASSA AI COMUNI PER STIPENDI E CAS</i>	12
7) <i>ANTICIPAZIONI DI TESORERIA</i>	13
8) <i>SOSPENSIONE MUTUI</i>	14
9) ESTENSIONE AMBITO APPLICAZIONE CONTRIBUTI	15
10) <i>ESPROPRIO TERRENI SAE</i>	16
11) <i>PROVVEDIMENTO ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ALL'ENTE CHE HA CURATO ISTRUTTORIA</i>	17
12) <i>DIFFERIMANETO ASEMPIMENTI CONTABILI DEGLI ENTI LOCALI COLPITI DAL SISMA DEL 26 DICEMBRE 2018</i>	18
13) <i>DI 50 2016</i>	19
14) <i>PRIORITA' ESAME PRATICHE ACCESSO AI CONTRIBUTI E CARATTERE CERTIFICATIVO DOCUMENTAZIONE TECNICA</i>	20

Norme in materia di edilizia scolastica e antincendio

Aggiungere il seguente articolo

(Provvedimenti a seguito delle verifiche di vulnerabilità sismica degli edifici scolastici)

All'esito delle verifiche di vulnerabilità sismica degli edifici adibiti ad uso scolastico, effettuate ai sensi dell'art. 20-bis del decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45 (per le zone a rischio sismico classificate 1 e 2) e dell'art. 2, c. 3, della O.P.C.M. 20 marzo 2003, n. 3274 (per tutte le zone a rischio sismico classificate da 1 a 4), ove gli indici di vulnerabilità del singolo edificio risultino inferiori alle soglie indicate dalle NTC 2018 per gli interventi di miglioramento e di adeguamento, ed in assenza della necessità di opere per come indicate dalla lettera a) alla lettera e) del paragrafo 8.4.3 delle stesse NTC, le modalità di calcolo dei tempi d'intervento sono stabilite con Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Protezione Civile, da adottarsi entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente norma. Fino all'adozione di tale Ordinanza, le Amministrazioni Pubbliche prendono a riferimento la Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri 12 ottobre 2007 e successive modifiche, integrazioni e circolari esplicative. Le stesse Amministrazioni Pubbliche, nel pianificare le opere, tengono conto dei tempi d'intervento come sopra calcolati, dei limiti imposti dall'effettiva disponibilità di risorse e possono quindi pianificare anche oltre i tempi della programmazione triennale dei lavori pubblici. Tutti gli interventi di cui è stata rilevata necessità sono inseriti nella programmazione nazionale in materia di edilizia scolastica, ai sensi dell'articolo 20-bis, comma 3, del predetto decreto legge n. 8/2017. L'inserimento in tale programmazione esime gli enti proprietari dall'assumere provvedimenti d'urgenza, fatti salvi unicamente i casi nei quali tali interventi siano espressamente richiesti dalle verifiche di vulnerabilità o da altre verifiche statiche oppure, infine, quando il tempo d'intervento calcolato risulti uguale o inferiore a 2 anni.

Il valore del tempo d'intervento calcolato per ogni edificio scolastico viene utilizzato dalle Regioni tra i criteri per formare gli elenchi degli interventi da inserire nella programmazione regionale e nazionale.

Motivazione

Con la disposizione dell'art. 20-bis del decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, sono state effettuate centinaia di verifiche di vulnerabilità sismica degli edifici ad uso scolastico. Numerose altre verifiche sono in corso e, progressivamente, saranno sottoposti a verifica i 17.000 edifici che trovano collocazione nelle zone di rischio 1 e 2. Successivamente, le verifiche riguarderanno gli altri, circa 23.000 edifici.

La normativa vigente non è sufficientemente chiara nel descrivere i provvedimenti che devono essere assunti, ed in quali termini temporali, quando, come spesso di verifica, l'indice di vulnerabilità risulta inferiore ai parametri previsti come indici minimi da raggiungere in caso di miglioramento o adeguamento dell'edificio.

Risulta quindi necessario stabilire una modalità per definire i tempi d'intervento e la modalità d'inserimento nella programmazione nazionale in materia di edilizia scolastica.

La norma non necessita di copertura finanziaria.

Aggiungere il seguente articolo:

(Piano straordinario di interventi di adeguamento alla normativa antincendio degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico)

1. Al fine di garantire la sicurezza nelle scuole è definito un piano straordinario per l'adeguamento alla normativa antincendio degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico.
2. Una quota parte del fondo di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per un importo pari a euro 50 milioni di euro per l'anno 2019, euro 50 milioni per l'anno 2020, ed euro 50 milioni per l'anno 2021, è attribuita dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca agli enti locali per il finanziamento di interventi rientranti nel piano straordinario di cui al comma 1, in coerenza con la Programmazione triennale nazionale, per il periodo 2019-2021. È corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui al predetto articolo 1, comma 95.
3. Nelle more dell'attuazione del piano straordinario di interventi di cui al comma 1, all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, le parole: "al 31 dicembre 2018" sono sostituite dalle seguenti "al 31 dicembre 2021" e all'articolo 4, comma 2-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, le parole: "al 31 dicembre 2018" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2019".

Relazione illustrativa

La proposta normativa, al fine di razionalizzare le procedure e garantire la sicurezza nelle scuole, intende definire un piano straordinario per l'adeguamento alla normativa antincendio degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico. Tale piano straordinario, da attuare nel periodo 2019-2021, deve essere coerente con la programmazione triennale nazionale gestita dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Il comma 3 prevede, poi, che nelle more dell'attuazione degli interventi del suddetto piano triennale, vengano differiti i termini in capo agli enti locali per l'adeguamento alla normativa antincendio degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico e degli asili nido.

Relazione tecnica

Il piano triennale 2019-2021 di importo complessivo pari a 150 milioni è finanziato a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, mediante riduzione dello stesso per ciascuna delle annualità dal 2019 al 2021 di 50 milioni. La somma complessiva di 150 milioni prevista dalla norma viene, pertanto, decurtata dal corrispondente importo di investimento spettante al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per le medesime finalità di edilizia scolastica. Si rappresenta che la dotazione del fondo di cui trattasi da ripartire tra i Ministeri con appositi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri è di 740 milioni di euro per l'anno 2019, di 1.260 milioni di euro per l'anno 2020, di 1.600 milioni di euro per l'anno 2021.

Il comma 3 non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto si limita a differire i termini a carico degli enti locali per l'adeguamento alla normativa antincendio degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico e degli asili nido.

Norme in materia di eventi sismici

Art. 8. (Contabilità speciali)

1) ANTICIPAZIONE DEI CONTRIBUTI

Alla fine del Comma 3 aggiungere il seguente periodo «Il Commissario delegato con proprio provvedimento definisce le condizioni per la concessione di anticipazioni dei contributi di cui al comma precedente».

Motivazione

Una grave remora che a tutt'oggi impedisce a chi è ospitato negli alberghi di lasciare tali strutture per fruire del contributo per l'autonoma sistemazione è stata la mancata previsione di un anticipo del contributo. Alla stessa stregua appare necessario consentire lo avvio della fase di ricostruzione prevedendo la possibilità di ricorrere a finanziamenti garantiti dallo Stato nelle more della materiale erogazione del contributo, o comunque che sia previsto un anticipo sulle somme ammesse a contributo per consentire l'immediato avvio dei lavori nelle more della riscossione della prima rata di contributo. Le caratteristiche delle imprese che operano nel territorio e le difficoltà economiche della popolazione interessata, rendono imprescindibile tale previsione.

Articolo 22.

(Misure relative al personale tecnico in servizio presso gli enti locali e gli uffici speciali per la ricostruzione)

2) UNITÀ DI PERSONALE DEI COMUNI E PERMESSI PER AMMINISTRATORI LOCALI

12 a) *Alla rubrica eliminare la parola «tecnico» e inserire infine le parole «, nonché relative agli amministratori locali».*

12 b) *Al comma 2 prima della lettera 0a) inserire la seguente «00a) al comma 1) dopo le parole “fino a settecento unità per ciascuno degli anni 2017 e 2018” inserire le parole “e di mille unità per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021” ».*

12 c) *Al comma 2 sostituire la lettera 0a) con la seguente «0a) al comma 1) dopo le parole “ulteriori unità di personale con professionalità di tipo tecnico o amministrativo-contabile” inserire le parole “e di polizia locale”.*

12 d) *Al comma 2 sostituire la lettera 0a) con la seguente «0a) al comma 1) primo periodo e al comma 1-bis dopo le parole “, e di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296” inserire le parole “e di cui all'articolo 9, comma 1-quinquies del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito in legge 7 agosto 2016, n. 160” ».*

12 e) *All'art.22 comma 2 lett. a) alla fine del periodo sono aggiunte le seguenti parole “con scadenza successiva al 31/12/2020”.*

12 f) *Dopo il comma 4 è inserito il seguente: «5. Al comma 29 dell'art. 1, del decreto legge 16 ottobre 2017, n.148, convertito in legge 4 dicembre 2017 n. 172, le parole “elevate a 96 ore per i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti”, sono da intendersi “elevate a 96 ore per i sindaci, gli assessori, i presidenti dei consigli dei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti”.*

Alternativamente

12 g) *Dopo il comma 4 è inserito il seguente: «5. Al comma 29 dell'art. 1, del decreto legge 16 ottobre 2017, n.148, convertito in legge 4 dicembre 2017 n. 172, le parole “elevate a 96 ore per i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti”, sono da intendersi “elevate a 96 ore per i sindaci, gli assessori, i presidenti dei consigli comunali. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 82 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e all'articolo 1, comma 136, della legge 7 aprile 2014, n. 56, al sindaco e agli assessori dei Comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis del presente decreto con popolazione inferiore a 10.000 abitanti, in cui sia stata individuata da un'ordinanza sindacale una 'zona rossa', e' data facoltà di applicare l'indennità di funzione prevista dal regolamento di cui al decreto*

del Ministro dell'interno 4 aprile 2000, n. 119, per la classe di comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 30.000 abitanti, come rideterminata in base alle disposizioni di cui all'articolo 61, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con oneri a carico del bilancio comunale.

Motivazione

Si chiede di intervenire sull'articolo 50-bis del decreto legge n. 189/2016 prevedendo l'innalzamento del numero di unità di personale che i comuni interessati dagli eventi sismici possono assumere a tempo determinato da 700 a 1000 unità per le annualità 2019, 2020 e 2021, inserendo anche la possibilità di assumere anche con c, oltre al personale tecnico e amministrativo, quello di polizia locale per le attività di vigilanza.

Le ulteriori unità amministrative e tecniche serviranno per accelerare la conclusione delle pratiche per la ricostruzione pubblica e privata, mentre il personale di polizia locale è necessario per le necessarie verifiche sugli abitanti delle Soluzioni Abitative di Emergenza (SAE) e su eventuali abusi edilizi non sono facilmente gestibili da comandi di Polizia Locale cui fanno capo pochi agenti. Inoltre, l'enfasi mediatica sugli eventi sismici ha attivato una serie di iniziative sul territorio, ponendo le aree al centro di nuovi interessi turistici, che richiede altresì l'intervento di personale per attività di viabilità e controllo del territorio.

Il blocco delle assunzioni previsto dall'art. 9, comma 1 quinquies del D.L. n. 113/20106 penalizza uffici a contabilità semplificata. Che diversamente subirebbero un notevole rallentamento a causa di incombenze che non li riguardano.

Per quanto concerne i permessi degli amministratori permessi dei Comuni terremotati, la proposta di interpretazione autentica della norma vigente, è volta evidentemente a consentire una maggiore disponibilità di ore di per poter seguire le difficili fasi dell'emergenza sismica e post sismica, è necessaria per chiarire ogni possibile dubbio riguardo alla ratio della stessa norma. Stanno sorgendo alcuni dubbi interpretativi in riferimento al raddoppio dei permessi che, se inteso unicamente per i Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti come potrebbe apparire ad una lettura letterale della disposizione vigente, ne potrebbero beneficiare solo circa il 5% dei Comuni terremotati. Ad ulteriore sostegno di tale interpretazione, si richiama il dettato dell'art. 79, comma 4, del DLgs. n. 267/2000 che riferisce la soglia demografica dei 30.000 abitanti unicamente ai Presidenti dei Consigli comunali. Si propone come alternativa anche di accompagnare la suddetta disposizione, nei soli comuni nei quali un'ordinanza sindacale sia stata perimetrata una 'zona rossa', la facoltà di applicare l'indennità di funzione classe di comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 30.000 abitanti con oneri a carico del bilancio comunale

Art. 23

(Accelerazione della ricostruzione pubblica nelle Regioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017 nelle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria)

3) DOTAZIONE DI PERSONALE PER I COMUNI CHE SVOLGONO ATTIVITÀ PER CONTO USR

Al comma 1, lettera b) alla fine dell'alea 4.bis inserire il seguente periodo «, concordando con la Struttura commissariale l'ulteriore fabbisogno di personale, i cui costi sono a carico delle contabilità speciali».

Motivazione

Si chiede di accompagnare l'eventuale passaggio delle pratiche relative all'erogazione dei contributi per "danni lievi" dagli USR ai Comuni con la necessaria dotazione di personale ulteriore.

Art. 23

(Accelerazione della ricostruzione pubblica nelle Regioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017 nelle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria)

4) EQUIPARAZIONE DELL'EDILIZIA PRODUTTIVA A QUELLA ABITATIVA AL FINE DEL RICONOSCIMENTO DEI CONTRIBUTI E TRASCRIZIONE DELLA CONCESSIONE CONTRIBUTIVA NEI REGISTRI IMMOBILIARI A CURA DEGLI USR

Al Comma 1 alla lettera c) premettere la seguente lettera

“0c) al comma 1 dell’articolo 6 dopo la lettera c) è inserita la seguente:

« d) per gli immobili ad uso produttivo strumentali all’esercizio dell’attività produttiva che risultavano temporaneamente non utilizzati e con uno dei livelli di danneggiamento di cui alle lettere a), b) e c), un contributo pari al 60 per cento del conto degli interventi rispettivamente indicati sempre nelle lettere da a) a c).;

al comma 2, dopo la lettera e) è inserita la seguente:

“f) dei titolari di attività produttive, ovvero di chi per legge o per contratto o sulla base di altro titolo giuridico valido alla data della domanda sia tenuto a sostenere le spese per la riparazione o ricostruzione delle unità immobiliari, degli impianti e beni mobili strumentali all’attività danneggiata dal sisma, e che nei due anni antecedenti la data del 24 agosto 2016 con riferimento ai Comuni di cui all’allegato 1, ovvero la data del 26 ottobre 2016 con riferimento ai Comuni di cui all’allegato 2 ovvero la data del 18 gennaio 2017 con riferimento ai Comuni di cui all’allegato 2-bis risultavano adibiti all’esercizio dell’attività produttiva o ad essa strumentali”.

il comma 10-bis è sostituito dal seguente:

“10 bis. La concessione del contributo è trascritta nei registri immobiliari, a cura del richiedente il contributo, in esenzione da qualsiasi tributo o diritto, sulla base del titolo di concessione, senza alcuna altra formalità. La documentazione attestante l’avvenuta trascrizione è trasmessa dal richiedente all’ Ufficio speciale per la ricostruzione, ovvero i comuni nei casi previsti dal comma 4 -bis dell’articolo 3, unitamente alla documentazione richiesta dalla normativa vigente al fine dell’erogazione del saldo del contributo concesso.»”

Motivazione

La modifica si rende necessaria per equiparare l’edilizia produttiva a quella abitativa che riconosce contributi al 100 per cento anche alle 2^a e 3^a case e al fine di recuperare tutto il patrimonio edilizio esistente sui territori colpiti dal sisma. In particolare viene riconosciuto un contributo pari al 60 per cento del costo dell’intervento calcolato in relazione al livello di danno subito in conseguenza degli eventi sismici occorsi a decorrere dal 24 agosto 2016, per quegli immobili di proprietà (o utilizzati sulla base di altro titolo giuridico valido) di titolari di attività produttive che seppure strumentali o costituenti patrimonio di un’impresa attiva, non erano utilizzati ma lo erano stati nei due anni antecedenti gli stessi eventi sismici.

Si rende inoltre necessario stabilire criteri e modalità generali per la concessione dei finanziamenti agevolati per la ricostruzione privata per interventi su edifici già interessati da precedenti eventi sismici 1997 e 1998 e, in Umbria, del 2009. Va poi modificato il comma 10 bis, in quanto pone in capo al richiedente e non anche all’USR l’onere della trascrizione della concessione contributiva nei registri immobiliari, al fine di consentire lo snellimento della procedura di pubblicità e opponibilità ai terzi dei vincoli posti dal D.L. 189/2016.

Art. 23
**(Accelerazione della ricostruzione pubblica nelle Regioni colpite dagli eventi
sismici del 2016 e 2017 nelle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria)**

**5) ELIMINAZIONE DELLA POSSIBILITÀ DI PRESENTARE IL PROGETTO PER SINGOLE UNITÀ
IMMOBILIARI**

Al Comma 1 dopo la lettera c) aggiungere la seguente lettera

“c bis) all’articolo 8 il comma 1-bis è soppresso.”

Motivazione

La modifica proposta è finalizzata ad evitare di ritardare ulteriormente la ricostruzione modificando le regole ormai vigenti, conosciute ed applicate da tutti gli operatori interessati a vario titolo alla ricostruzione, e che determinano il contributo in relazione al livello di danno con riferimento all’intero edificio danneggiato o distrutto dagli eventi sismici e peraltro in maniera unitaria sia per la ricostruzione leggera che per la ricostruzione pesante.

Art. 23
(Accelerazione della ricostruzione pubblica nelle Regioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017 nelle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria)

6) ANTICIPAZIONI DI CASSA AI COMUNI PER STIPENDI E CAS

Al comma 1 dopo la lettera b) inserire la seguente:

« bb) All'articolo 4 dopo il comma 4 è inserito il seguente «4-bis. Al fine di assicurare ai Comuni le disponibilità di cassa necessarie alla liquidazione dei compensi per il personale acquisito ai sensi dell'articolo 50-bis e per l'erogazione dei contributi di autonoma sistemazione, i Commissari delegati erogano anticipazioni di cassa nei limiti dei rendiconti di rimborso presentati da ciascun Comune relativamente all'annualità 2018 nelle more del perfezionamento delle rendicontazioni dell'annualità 2019 e dei rendiconti presentati relativamente all'annualità 2019 nelle more del perfezionamento delle rendicontazioni dell'annualità 2020.

Motivazione

Si chiede di prevedere l'erogazione di anticipazioni di cassa da parte dei Commissari delegati ai comuni per la sola parte relativa al pagamento degli stipendi del personale assegnato a seguito dell'emergenza e per l'erogazione dei CAS, sulla base dei rendiconti relativi alle annualità precedenti a quelle in corso.

Articolo 23
**(Accelerazione della ricostruzione pubblica nelle regioni dell'Italia centrale
colpite dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016)**

7) ANTICIPAZIONI DI TESORERIA

Al comma 1 dopo la lettera e-bis) aggiungere la seguente lettera

“f) all’art. 44 aggiungere il seguente comma 7:

7. Per i comuni di cui agli allegati n. 1 – 2 e 2 bis l’anticipazione di tesoreria di cui all’articolo 222 del TUEL viene elevata a dieci dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente fino all’esercizio relativo alla cessazione dello stato di emergenza.”

Motivazione

La presente proposta di modifica è necessaria al fine di consentire ai Comuni interessati dagli eventi sismici del 2016 di poter effettuare i pagamenti a favore delle Ditte che hanno svolto lavori, opere e servizi nei tempi previsti dalla normativa vigente.

Si sottolinea, infatti, che i tempi per il rimborso delle spese anticipate dai Comuni (fondi dell'emergenza) da parte della Regioni sono lunghi a causa dell'obbligo di una puntuale rendicontazione da parte dei Comuni.

Art. 25

(Compensazione ai comuni delle minori entrate a seguito di esenzione di imposte comunali)

8) SOSPENSIONE MUTUI

Alla fine della rubrica inserire le seguenti parole «e altre disposizioni in materia di finanza locale e di contabilità»

Dopo il comma 2 è inserito il seguente comma:

“3. Il comma 1 dell’articolo 44 del 17 ottobre 2016, n. 189 è sostituito dal seguente:

“1. Il pagamento delle rate in scadenza negli esercizi 2016, 2017 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a. ai Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis, nonché alle Province in cui questi ricadono, trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, non ancora effettuato, rispettivamente, alla data di entrata in vigore del presente decreto per i Comuni di cui all'allegato 1 e alla data di entrata in vigore del decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205, per i Comuni di cui all'allegato 2, e dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, per i Comuni di cui all'allegato 2-bis, è differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, all'anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi. Ai relativi oneri pari a 7,6 milioni di euro per l'anno 2017, a 3,8 milioni di euro per l'anno 2018, a 3,8 milioni di euro per l'anno 2019 e a 3,8 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 52.

Relativamente ai mutui di cui al primo periodo del presente comma, il pagamento delle rate in scadenza nell'esercizio 2018, nell'esercizio 2019 e nell'esercizio 2020 è altresì differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, rispettivamente al secondo, al terzo e al quarto anno immediatamente successivi alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi. Il dispositivo di cui al periodo precedente si applica anche ai mutui erogati dall'Istituto del Credito Sportivo.

Con riferimento ai mutui erogati da altri istituti di credito privati, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente articolo, a verificare le condizioni per definire, previo accordo con l'ABI, le modalità di applicazione del presente articolo.”»

Motivazione

Si chiede di prevedere che per i mutui contratti dai comuni del cratere, oltre che con CdP anche con ICS, possa essere sospeso il pagamento delle rate in scadenza degli stessi, indipendentemente dal soggetto con cui questo è stato assunto (e quindi non solo CDP come attualmente previsto). Inoltre la richiesta prevede tale sospensione a valere per l'intero triennio 2018-2020 (anziché 2016-2017). Si demanda al Ministero dell'Economia e delle Finanze e a Banca d'Italia la verifica delle condizioni di applicazione di una previsione analoga per i mutui erogati da soggetti privati. .

Art. 10.

(Criteri e modalità generali per la concessione dei contributi per la ricostruzione privata)

9) ESTENSIONE AMBITO APPLICAZIONE CONTRIBUTI

Al comma 1, alle lettere a), b), c), inserire dopo le parole «*comprese le finiture interne ed esterne*» le parole «*nonché i muri di contenimento e di recinzione esterni*»

Al comma 2, lettera e), dopo le parole «*riparazione o ricostruzione delle unità immobiliari degli impianti*», inserire le parole «*dei Muri di contenimento, di recinzione e della viabilità ed accessibilità interna delle aziende*».

Motivazione

Il Sisma ha gravemente danneggiato i muri di contenimento di insediamenti privati e produttivi, specie agricoli, costituiti in larga parte dai classici muretti a secco confezionati con pietra lavica e oggetto, per quel che consta, di tutela Unesco.

Art. 23
(Accelerazione della ricostruzione pubblica nelle Regioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017 nelle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria)

10) ESPROPRIO TERRENI SAE

Al comma 1 dopo la lettera b-bis) inserire la seguente:

“b-ter) Dopo l’articolo 4-ter, è inserito il seguente

“Articolo 4-quater (Espropriazione aree SAE) 1. Al fine dell’acquisizione al patrimonio indisponibile dei comuni di cui agli allegati 1, 1.bis e 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le aree sulle quali insistono le strutture abitative di emergenza di cui all’articolo 1 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 394 del 19 settembre 2016, nonché le aree su cui insistono le strutture di cui all’articolo 3 dell’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 408 del 15 novembre 2016, utilizzate in forza di contratto di locazione o ad altro titolo diverso dalla proprietà, sono soggette ad esproprio per pubblica utilità, con le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001 n. 327.

2. Il computo dell’indennizzo spettante ai proprietari dei terreni in relazione alle espropriazioni di cui al precedente comma è effettuato sulla base delle relative destinazioni urbanistiche antecedenti alla data del 24 agosto 2016.

3. Agli oneri derivanti dall’attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, si provvede nel limite massimo di euro 100 milioni di euro, fino a concorrenza delle richieste a valere sulle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all’articolo 4, comma 3

4. A seguito dell’eventuale rimozione delle strutture provvisorie di cui al comma 1 le aree espropriate rimangono destinate a finalità di sviluppo socio economico del territorio, sono ridotte in pristino, in tutto o in parte , ai fini della tutela dell’ambiente e del paesaggio. Gli oneri derivanti dall’uso finalizzato allo sviluppo socioeconomico dei comuni sono a carico del bilancio dei medesimi, mentre gli oneri derivanti dalle attività di riduzione in pristino sono a carico del bilancio delle regioni territorialmente competenti.”

Motivazione

Attualmente le aree sulle quali sorgono le SAE e gli edifici che ospitano le delocalizzazioni sono in gran parte oggetto di requisizioni in uso in via d'urgenza con accordo di futura locazione. Considerate le tempistiche probabili, nonché la probabilità che molte aree formino oggetto di variante urbanistica, si ritiene che l'espropriazione costituisca di gran lunga la misura meno gravosa per l'erario.

Inoltre, procrastinare la risoluzione della presente problematica, espone le amministrazioni comunali - che, nell'incertezza dell'inquadramento normativo della proprietà di dette aree, non hanno in gran parte dato seguito ai provvedimenti d'urgenza - a contenziosi miranti alla conclusione forzosa dei contratti, al pagamento delle indennità o addirittura al rilascio e ripristino.

Art. 23

(Accelerazione della ricostruzione pubblica nelle Regioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017 nelle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria)

11) PROVVEDIMENTO ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ALL'ENTE CHE HA CURATO ISTRUTTORIA

All'art. 23 comma 1 sostituire la lettera d) con la seguente:

d) all'articolo 12, il comma 3 è sostituito dal seguente:

“ 3. L'ufficio speciale per la ricostruzione, ovvero i comuni nei casi previsti dal comma 4-bis dell'articolo 3, verificata la spettanza del con-tributo e il relativo importo, e completata la relativa istruttoria emettono conseguente provvedimento di concessione del contributo medesimo, comprensivo delle spese tecniche”

Motivazione

Si propone la suddetta modifica al fine di accelerare e semplificare le procedure di rilascio dei contributi lasciandone la competenza all'ente che ne ha curato l'istruttoria e non a un soggetto diverso.

Art. 20 bis

(Disposizioni in materia di bilanci)

12) DIFFERIMENTO ADEMPIMENTI CONTABILI DEGLI ENTI LOCALI COLPITI DAL SISMA DEL 26 DICEMBRE 2018

Dopo il comma 1 inserire il seguente comma:

Comma 2. “Le disposizioni di cui all’art. 44, co.3, del decreto legge 17 ottobre 2016, n.189, convertito nella legge 15 dicembre 2016, n.229 e dell’articolo 151 del d.lgs. 18 agosto 2000, n.267/2000, sono applicabili anche ai Comuni colpiti dall’evento sismico del 26 dicembre 2018, il cui elenco è contenuto nell’Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Protezione civile del 28 dicembre 2018.”

Motivazione

In considerazione delle difficoltà gestionali in cui versano gli enti locali colpiti dal sisma del 26 dicembre 2018 (Comuni di Zafferana Etnea, Viagrande, Trecastagni, Santa Venerina, Acireale, Aci Sant'Antonio, Aci Bonaccorsi, Milo, Aci Catena della Provincia di Catania) e delle incombenze tecnico amministrative legate alla ricostruzione e al prolungamento dello stato di emergenza disposto dal co. 988 della Legge di bilancio per il 2019, l'ANCI ritiene necessario procedere allo slittamento di taluni termini connessi ad adempimenti contabili.

In particolare, si ritiene opportuno prorogare:

- *al 30 giugno 2019 del termine per l’approvazione del rendiconto della gestione 2018;*
- *al 30 giugno 2019 del termine per la certificazione del saldo finale di competenza;*
- *al 31 maggio 2019 del termine per la restituzione del questionario di cui all’art.5, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 26 novembre 2010, n.216 e successive modificazioni*

Alternativamente con fissazione diretta delle date.

Dopo il comma 1 inserire il seguente comma:

Comma 2. “Per i Comuni per i quali è stato riconosciuto lo stato di emergenza con Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Protezione civile del 28 dicembre 2018, sono prorogati al 31 luglio 2019 il termine per l’approvazione del rendiconto della gestione 2018, al 15 luglio il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2019-2021. Con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze può essere disposta la proroga del periodo di sospensione.”

Art. 23

(Accelerazione della ricostruzione pubblica nelle Regioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017 nelle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria)

13) DL 50 2016

All'art. 23 comma 1 alla lettera a) punto 2-bis Sostituire le parole "*di almeno 10 soggetti*" con le parole "*di almeno 5 soggetti*"

MOTIVAZIONE

La modifica introdotta appesantisce l'attuale previsione di consultazione di n. 5 soggetti come introdotta dal DL 50/2016

Art. 23
(Accelerazione della ricostruzione pubblica nelle Regioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017 nelle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria)

14) PRIORITÀ ESAME PRATICHE ACCESSO AI CONTRIBUTI E CARATTERE CERTIFICATIVO DOCUMENTAZIONE TECNICA

Al comma 1 aggiungere la seguente lettera c) bis:

c bis) all'articolo 8 dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

“4 bis Gli Uffici speciali per la Ricostruzione, ricostruzione, ovvero i comuni nei casi previsti dal comma 4 -bis dell'articolo 3, provvedono all'istruttoria sulla domanda di concessione del contributo relativa agli interventi di cui al comma 1, presentata nei termini e con le modalità previste dal comma 4 e sulla documentazione richiesta in allegato alla stessa ai sensi del comma 1 e in attuazione delle disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo, dando priorità:

1. alle richieste di contributo relative ad Unità Strutturali in cui sono ricomprese unità immobiliari destinate ad abitazione principali o ad attività produttive in esercizio per cui risulti in corso di esecuzione l'intervento di riparazione del danno di cui al comma 1 del presente articolo;
2. alle richieste di contributo relative ad Unità Strutturali in cui sono ricomprese unità immobiliari destinate ad abitazione principali o ad attività produttive in esercizio;
3. alle richieste di contributo relative ad Unità Strutturali in cui sono ricomprese unità immobiliari diverse da quelle di cui alle lettere a) e b);

“ 4.ter Gli Uffici speciali per la ricostruzione, ovvero i comuni nei casi previsti dal comma 4 -bis dell'articolo 3, previa verifica con le modalità previste dai provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 2, della legittimazione del soggetto richiedente alla presentazione della domanda di contributo, effettuano l'istruttoria di cui all'articolo 3, comma 3 ,con la partecipazione del professionista incaricato, tramite controllo formale della documentazione prevista dal comma 4 bis in allegato all'istanza di contributo e delle certificazioni rese ai sensi dell'articolo 19, comma 6 della Legge n. 241/90 dallo stesso professionista in ordine alla regolarità tecnico amministrativa della documentazione suddetta e all'importo del contributo concedibile determinato dal medesimo sulla base del costo ammissibile individuato con le modalità stabilite con le ordinanze di cui all'articolo 2, comma 2.” .

Motivazione

Si chiede di inserire un ordine di priorità per l'esame delle pratiche di accesso ai contributi per la ricostruzione, privilegiando gli interventi su abitazioni principali o ad attività produttive in esercizio già, a partire da quelli già in corso. Inoltre, al fine di dare seguito all'istanza di ulteriore semplificazione dell'attività amministrativa finalizzata alla concessione ed erogazione dei contributi per la ricostruzione privata relativa agli interventi di immediata esecuzione di cui all'articolo 8 del decreto legge n. 189/2016, fermo restando la contestuale necessità di garantire la legittimità e correttezza amministrativa del relativo iter istruttorio, si rileva la possibilità di riconoscere un ruolo maggiormente determinante all'attività svolta dal professionista incaricato dal richiedente il contributo, riconoscendo il carattere certificativo alla documentazione tecnica e amministrativa presentata ai sensi dei provvedimenti commissariali di cui all'articolo 2, comma 2 del decreto legge e alle dichiarazioni rese in ordine alla sussistenza e ricorrenza delle condizioni e dei requisiti previsti dalla normativa vigente, al fine della concessione del contributo.